

**STUDIO LEGALE CILEA**

**Avv. Rosa Cilea**

**CLIRSO70R69H224X**

Viale G. Amendola n.37

89125 – Reggio Calabria

Tel. 333/2056972 – Fax 0965/332682

**TRIBUNALE DI MILANO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C. P. C**

Per: **TRAMONTANA Roberta ( C.F. TRMRRT72T42C352Y )** nata a Catanzaro il 2.12.1972 e residente in Reggio Calabria – Via Fiumarine n. 27 CATONA –, rappresentata e difesa nel presente procedimento congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv. ti Rosa Cilea ( CLIRSO70R69H224X ) e Giovanni Benedetto ( BNDGNN68M12F158F ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale - Avv. Giovanni BENEDETTO sito in Milano – Via Francesco Sforza N. 1.

Eventuali comunicazioni si chiede che vengano inviate presso questi indirizzi di PEC: [rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it](mailto:rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it) – [giovanni.benedetto@milano.pec.ordineavvocatit.it](mailto:giovanni.benedetto@milano.pec.ordineavvocatit.it) e/o al seguente numero di telefax : 0965/332682.

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** - rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Milano con domicilio eletto in Via Freguglia n.1- Milano, 20100.

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO** - rappresentato e difeso *ope legis*

dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Milano con domicilio eletto in Via Freguglia n.1- Milano, 20100.

RESISTENTE

### AVVERSO E PER

L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto della ricorrente in qualità di docente abilitata all' insegnamento di scuola primaria già inserita nella II° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto della provincia di MILANO per il triennio 2014/2017 all' inserimento nelle GAE di pari oggetto della provincia di MILANO per il triennio 2014/2017 in quanto a ciò titolata mediante conseguimento del titolo abilitante ( **DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO NELL' A.S. 1997/1998 presso l' istituto Magistrale << T. GULLI'>> in Reggio Calabria** ).

Prevvia disapplicazione, ove occorra del D.M. 235 del 1 aprile 2014 avente ad oggetto la procedura di permanenza/aggiornamento/trasferimento del personale docente nel triennio 2014/2017 nella parte in cui non prevede l' inserimento pleno iure di tali candidati nella I° - II ° e III° fascia delle GAE medesime. Prevvia disapplicazione, ove occorra, del D.M. 353 del 22 maggio 2014, annesso al sopra citato D.M. N. 235 del 1 aprile 2014, che regola la formazione delle graduatorie d' istituto per il triennio 2014/2017 e che all' art. 2 punto b) n.7 legittima all' inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto coloro in possesso del *<< diploma di maturità magistrale >> diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l' anno scolastico 2001/2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell' Istituto Magistrale è valido purchè corrisponda al << Diploma di Maturità Magistrale >>, secondo l' indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi >>.*

L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto della ricorrente ALLA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO PREVIA DECLARATORIA - OVE OCCORRA - DELL' ILLEGITTIMITA'

DELL' APPOSIZIONE DEL TERMINE FINALE AI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO.  
L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto della ricorrente ALLA C.D  
<< STABILIZZAZIONE >>. DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA. TRAMONTANA ROBERTA.

### I FATTI

L' odierna ricorrente è docente abilitata all' insegnamento della scuola primaria e così inserita a pieno titolo nella II° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto della provincia di per il triennio 2014/2017.

La medesima docente è parimenti titolata all' inserimento nella III fascia delle Graduatorie Ad Esaurimento di scuola primaria di MILANO per cui ha formulato espressa richiesta ( Doc. All. ), in quanto dispone dell' abilitazione derivante dal Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ( segnatamente trattasi di DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO NELL' A.S. 1997/1998 presso l' istituto Magistrale << T. GULLI' >> in Reggio Calabria ).

Tale titolo è abilitante all' insegnamento nella scuola dell' infanzia e primaria per espressa previsione normativa e giurisprudenziale del Consiglio di Stato che si è definitivamente espresso con parere numero 03813/13 e data 11.9.2013. ( Numero affare 04929/2012)e successiva SENTENZA R.G. N.1973/2015.

Con il sunnominato parere i Giudici Amministrativi hanno dichiarato illegittimo il D.M. N. 62 del 2011 nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'a.s. 2001/2002 l' abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II° fascia riservata ai docenti abilitati. Tale disposizione, afferma il collegio è *<< affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio >>*. In altri termini, prima dell' istituzione della Laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale ( per la scuola dell' infanzia ) o al termine dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell' istituto magistrale ( per la scuola primaria ) devono considerarsi abilitanti, secondo l' art. 53 del Regio

Decreto 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l' art. 197 del D. L. 16 aprile 1994 N. 297.

A medesime conclusioni è pervenuta la Commissione Europea che, in data 31 gennaio 2014, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità della Direttiva 2005/36 e della validità, ai fini dell' insegnamento, del diploma di maturità magistrale. La Commissione, esaminato il caso dell' interpellante, la cui richiesta era finalizzata a vedersi riconoscere il titolo di diploma magistrale per poter insegnare negli stati Europei , nel caso specifico Gran Bretagna, ha interpellato l' autorità italiana in materia. Il MIUR ha così chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all' insegnamento ( *<< fully qualified to teach in Italy >>* ) mentre il concorso a cattedra rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale ( *<< the competition is just a recruitment procedure necessary to obtain a permanent position in a state school >>* ).

A seguito di detta pronuncia della Commissione è stata riconosciuta la piena conformità del titolo del diploma magistrale ai fini dell' insegnamento nel proprio paese. L' atto ufficiale è stato trasmesso al Parlamento Europeo con le seguenti conclusioni : *<< I possessori di diploma di maturità magistrale sono pienamente abilitati ad insegnare in tutta Europa >>*.

Si è così definitivamente statuito sul valore abilitante riconosciuto al titolo del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 attribuendone ai possessori pieno titolo all' insegnamento nella scuola dell' infanzia e primaria ai fini della definitiva assunzione.

Da tale accertata valenza *<< abilitante >>* di detto Diploma Magistrale deve, evidentemente, scaturire, la totale equiparazione, in relazione agli altri soggetti abilitati, di ogni conseguenza di legge. Ci si riferisce, evidentemente, alle medesime opportunità di lavoro e di carriera, che devono essere egualmente riconosciute a tutti i candidati parimenti abilitati all' insegnamento.

Diversamente il rivendicato principio di uguaglianza e di parità di trattamento tra soggetti muniti di titolo abilitante, così come suffragato dalla Commissione, risulta manifestamente disatteso.

Per come si passa di seguito ad esporre: Con D.M. 235 del 1 aprile 2014 e D.M. N. 353 del 22 maggio 2014 il MIUR ha regolamentato la formazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di circolo e/o d' istituto per il personale docente per il triennio 2014/2017 .

Secondo tali previsioni ministeriali i candidati che dispongono di tale titolo di diploma magistrale vengono inseriti nella II° fascia delle graduatorie di circolo e d' istituto del personale docente e non anche nelle graduatorie ad esaurimento di prioritaria utilizzazione, ai fini del reclutamento, da parte dei vari Uffici ( Ambiti Territoriali ) degli ex Provveditorati agli Studi del Territorio Nazionale.

In particolare il D.M. N. 235 del 1 aprile, avente ad oggetto la formazione delle GAE del personale docente abilitato per il triennio 2014/2017, ne preclude la partecipazione agli aspiranti così abilitati mediante conseguimento del suddetto diploma magistrale.

Tali ultimi candidati, diversamente, ai sensi dell' art. 2 del D.M. 353 del 22 maggio 2014 che annesso al sopra citato D.M. N. 235 del 1 aprile 2014 regola la formazione delle graduatorie d' istituto per il triennio 2014/2017, vengono inseriti nella II fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto, riservate a coloro che dispongano del : << diploma di maturità magistrale >> diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l' anno scolastico 2001/2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell' Istituto Magistrale è valido purchè corrisponda al << Diploma di Maturità Magistrale >>, secondo l' indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi >>.

Configurandosi, evidentemente, tra personale docente egualmente abilitato, manifesta disparità di trattamento, in quanto non ammettendo nelle graduatorie ad esaurimento il personale già iscritto nella III° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto e - successivamente nella II° fascia delle medesime graduatorie di circolo e/o d' istituto, si condanna detto personale ad uno stato di precariato permanente.

Non vi è chi non veda, difatti, come la peggiorativa collocazione di tali candidati così abilitati ed inseriti nella II° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto ne legittima

il conferimento di incarichi a tempo determinato/indeterminato in via residuale rispetto al personale docente parimenti abilitato ma inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Dunque l' odierna ricorrente, già inserita nella II° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto riservate al personale docente abilitato all' insegnamento di scuola infanzia della provincia di MILANO per il triennio 2014/2017, rivendica, il diritto all' inserimento nella medesima III° fascia delle GAE del personale docente di scuola infanzia della provincia di MILANO per il triennio 2014/2017 al fine di poter fruire delle UGUALI OPPORTUNITA' LAVORATIVE ai fini dell' immissione in ruolo del personale docente abilitato ivi inserito.

Tale richiesta, si ribadisce, trova conforto normativo nelle disposizioni legislative istitutive delle c.d. << graduatorie ad esaurimento >> che pone << **quale criterio per determinare l' ordine progressivo dei docenti, anche in conseguenza di aggiornamenti ed inserimenti in elenco, quello del punteggio posseduto dagli stessi e, quindi quello del merito** >>.

Obbligandosi il MIUR, a consentire a detti docenti così abilitati, in relazione al successivo aggiornamento, previa riapertura delle GAE, l' inserimento a pieno titolo nella III° fascia di tali graduatorie ad esaurimento con il punteggio di titolarità. In ossequio al principio di meritocrazia e di uguaglianza con gli altri candidati abilitati ivi inseriti. Difatti, come noto, a seguito dell' entrata in vigore della L. 296/2006, l' unico canale che consente l' immissione in ruolo del personale docente e' l' inserimento nelle GAE, risultando diversamente legittimati, i candidati abilitati all' insegnamento inseriti nelle II fasce delle Graduatorie d' Istituto, a semplici incarichi di supplenza.

Diversamente il MIUR, in manifesta violazione della normativa di riferimento, per come si passerà di seguito ad esplicitare, ha confermato la collocazione dell' odierna ricorrente nella II° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto che, sebbene riservata al personale abilitato ne impone una impari e deteriore collocazione rispetto ai medesimi soggetti abilitati ed inseriti nelle GAE. Per tali ragioni si rivendica l' iniquità della procedura di aggiornamento delle GAE del personale docente per il prossimo triennio 2014/2017 di cui al D.M. N. 235 del 1 aprile 2014 e D.M.353 del 22 maggio 2014 nella parte in cui non prevede la rivendicata inclusione.

Legittimandosi la proposizione del presente giudizio presso il tribunale di MILANO, da ritenersi competente per materia e territorio ai sensi dell' art. 413 comma 5 C.P.C, atteso che

ricorrente TRAMONTANA Roberta , al momento della proposizione del presente giudizio, risulta in servizio, quale docente di scuola primaria , presso l' istituto comprensivo << Sorelle Agazzi >> in MILANO dal 10.10.2014 al 30.6.2015.

Altresì la medesima docente ha svolto, con durata complessiva superiore ai trentasei mesi, i seguenti periodi di docenza:

1. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 3446 del 8.11.2006 dal 8.11.2006 fino al 27.11.2006** c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
2. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 3725 del 28.11.2006 dal 28.11.2006 al 12.12.2006** c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
3. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N.3964 del 13.12.2006 dal 13.12.2006 al 22.12.2006** c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
4. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 26 del 8.1.2007 dal 8.1.2007 al 27.1.2007** c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
5. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 484/A1 del 29.1.2007 dal 28.1.2007 al 26.2.2007** c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
6. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 989 del 27.2.2007 dal 27.2.2007 al 28.3.2007** c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
7. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1546 del 31.3.2007 dal 29.3.2007 al 4.4.2007** c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
8. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1651 del 11.4.2007 dal 11.4.2007 al 30.4.2007** c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
9. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1909 del 2.5.2007 dal 1.5.2007 al 20.5.2007** c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;

10. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato Prot. N. 2289 del 21.5.2007 dal 21.5.2007 al 4.6.2007 c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
11. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato Prot. N. 2505 del 5.6.2007 dal 5.6.2007 al 9.6.2007 c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
12. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato Prot. N. 2619 del 12.6.2007 dal 12.6.2007 al 12.6.2007 c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
13. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato Prot. N. 2668 del 14.6.2007 dal 14.6.2007 al 14.6.2007 c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
14. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato Prot. N. 2707 del 18.6.2007 dal 18.6.2007 al 18.6.2007 c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
15. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato Prot. N. 2721 del 18.6.2007 dal 19.6.2007 al 19.6.2007 c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
16. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato Prot. N. 2741/A1 del 20.6.2007 dal 20.6.2007 al 20.6.2007 c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
17. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato Prot. N. 2770 del 21.6.2007 dal 21.6.2007 al 21.6.2007 c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
18. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato Prot. N. 2775 del 22.6.2007 dal 22.6.2007 al 22.6.2007 c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
19. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato Prot. N. 2806/A1 del 26.6.2007 dal 26.6.2007 al 26.6.2007 c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
20. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato Prot. N. 2814 del 27.6.2007 dal 27.6.2007 al 27.6.2007 c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;



21. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 2848 del 29.6.2007 dal 29.6.2007 al 29.6.2007** c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
22. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato ( **CERTIFICATO DI SERVIZIO REG. CERT. N. 4041 del 15.1.2008** ) **del 30.6.2007 dal 30.6.2007 al 30.6.2007** c/o Istituto Comprensivo Statale S. Giorgio Morgeto ( RC) – docente Scuola Media lingua straniera Inglese;
23. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 708 del 03/03/2008 dal 03/03/2008 fino al 19/03/2008** c/o Istituto Comprensivo Statale di Giffone (RC) – docente Scuola Media – posto comune;
24. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1024 del 28/03/2008 dal 28/03/2008 fino al 01/04/2008** c/o Istituto Comprensivo Statale di Giffone (RC) – classe di concorso A345 – lingua straniera inglese;
25. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1073 del 02/04/2008 dal 02/04/2008 fino al 01/05/2008** c/o Istituto Comprensivo Statale di Giffone (RC) – classe di concorso A345 – lingua straniera inglese;
26. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1455 del 02/05/2008 dal 02/05/2008 fino al 21/05/2008** c/o Istituto Comprensivo Statale di Giffone (RC) – classe di concorso A345 – lingua straniera inglese;
27. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1732 del 22/05/2008 dal 22/05/2008 fino al 26/05/2008** c/o Istituto Comprensivo Statale di Giffone (RC) – classe di concorso A345 – lingua straniera inglese;
28. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 4303 del 24/10/2008 dal 24/10/2008 fino al 04/11/2008** c/o Scuola Media Pentimalli in Gioia Tauro (RC) – classe di concorso A445 – Lingua straniera Spagnolo;
29. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 4451 del 05/11/2008 dal 05/11/2008 fino al 04/12/2008** c/o Scuola Media Pentimalli in Gioia Tauro (RC) – classe di concorso A445 – Lingua straniera Spagnolo;
30. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 4949 del 05/12/2008 dal 05/12/2008 fino al 03/01/2009** c/o Scuola Media Pentimalli in Gioia Tauro (RC) – classe di concorso A445 – Lingua straniera Spagnolo;
31. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 23 del 07/01/2009 dal 04/01/2009 fino al 03/02/2009** c/o Scuola Media Pentimalli in Gioia Tauro (RC) – classe di concorso A445 – Lingua straniera Spagnolo;

32. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 557 del 04/02/2009 dal 04/02/2009 fino al 23/02/2009** c/o Scuola Media Pentimalli in Gioia Tauro (RC) – classe di concorso A445 – Lingua straniera Spagnolo;
33. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 877 del 24/02/2009 dal 24/02/2009 fino al 20/04/2009** c/o Scuola Media Pentimalli in Gioia Tauro (RC) – classe di concorso A445 – Lingua straniera Spagnolo;
34. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 2018 del 21/04/2009 dal 21/04/2009 fino al 30/06/2009** c/o Scuola Media Pentimalli in Gioia Tauro (RC) – classe di concorso A445 – Lingua straniera Spagnolo;
35. Certificato di servizio del 29/02/2012 per gli aa.ss. 2010/2012 c/o scuola "Nuovi Orizzonti- Soc. Coop. Sociale" in Oppido Mamertina (RC);
36. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 75 del 12/01/2012 dal 12/01/2012 fino al 31/01/2012** c/o Circolo Didattico III "E. Bontempi" in Pioltello (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
37. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 76 del 12/01/2012 dal 12/01/2012 fino al 13/01/2012** c/o Circolo Didattico III "E. Bontempi" in Pioltello (MI) – docente scuola materna elementare - posto extra organico;
38. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 290 del 01/02/2012 dal 01/02/2012 fino al 15/02/2012** c/o Circolo Didattico III "E. Bontempi" in Pioltello (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
39. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 487 del 16/02/2012 dal 16/02/2012 fino al 04/03/2012** c/o Circolo Didattico III "E. Bontempi" in Pioltello (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
40. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 673 del 05/03/2012 dal 05/03/2012 fino al 19/03/2012** c/o Circolo Didattico III "E. Bontempi" in Pioltello (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
41. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 792 del 20/03/2012 dal 20/03/2012 fino al 25/03/2012** c/o Circolo Didattico III "E. Bontempi" in Pioltello (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
42. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 855 del 26/03/2012 dal 26/03/2012 fino al 04/04/2012** c/o Circolo Didattico III "E. Bontempi" in Pioltello (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;

43. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 867 del 27/03/2012 dal 27/03/2012 fino al 31/01/2012** c/o Circolo Didattico III "E. Bontempi" in Pioltello (MI) – docente scuola primaria - posto comune;
44. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1207 del 02/05/2012 dal 02/05/2012 fino al 16/05/2012** c/o Circolo Didattico III "E. Bontempi" in Pioltello (MI) – docente scuola primaria - posto comune;
45. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1379 del 17/05/2012 dal 17/05/2012 fino al 22/05/2012** c/o Circolo Didattico III "E. Bontempi" in Pioltello (MI) – docente scuola primaria - posto sostegno minorati psicofisici;
46. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1433 del 23/05/2012 dal 23/05/2012 fino al 29/05/2012** c/o Circolo Didattico III "E. Bontempi" in Pioltello (MI) – docente scuola primaria - posto sostegno minorati psicofisici;
47. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1482 del 30/05/2012 dal 30/05/2012 fino al 06/06/2012** c/o Circolo Didattico III "E. Bontempi" in Pioltello (MI) – docente scuola primaria - posto sostegno minorati psicofisici;
48. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1572 del 07/06/2012 dal 07/06/2012 fino al 10/06/2012** c/o Circolo Didattico III "E. Bontempi" in Pioltello (MI) – docente scuola primaria - posto comune;
49. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1379 del 17/05/2012 dal 17/05/2012 fino al 22/05/2012** c/o Circolo Didattico III "E. Bontempi" in Pioltello (MI) – docente scuola primaria - posto sostegno minorati psicofisici;
50. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 4473 del 11/10/2012 dal 11/10/2012 fino all' 11/10/2012** c/o Scuola Primaria Il Circolo in Cernusco sul Naviglio (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
51. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 4490 del 15/10/2012 dal 12/10/2012 fino all' 11/11/2012** c/o Scuola Primaria Il Circolo in Cernusco sul Naviglio (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
52. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 4987 del 12/11/2012 dal 12/11/2012 fino al 18/11/2012** c/o Scuola Primaria Il Circolo in Cernusco sul Naviglio (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
53. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 5125 del 19/11/2012 dal 19/11/2012 fino al 22/11/2012** c/o Scuola Primaria Il Circolo in Cernusco sul Naviglio (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;

54. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 5231 del 23/11/2012 dal 23/11/2012 fino al 23/12/2012** c/o Scuola Primaria Il Circolo in Cernusco sul Naviglio (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
55. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 17/fp del 07/01/2013 dal 07/01/2013 fino al 14/01/2013** c/o Scuola Primaria Il Circolo in Cernusco sul Naviglio (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
56. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 173/fp del 15/01/2013 dal 15/01/2013 fino al 24/01/2013** c/o Scuola Primaria Il Circolo in Cernusco sul Naviglio (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
57. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 362/fp del 25/01/2013 dal 25/01/2013 fino al 24/02/2013** c/o Scuola Primaria Il Circolo in Cernusco sul Naviglio (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
58. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1135 del 11/03/2013 dal 11/03/2013 fino al 09/06/2013** c/o Scuola Primaria Il Circolo in Cernusco sul Naviglio (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
59. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 461 del 18/09/2013 dal 18/09/2013 fino alla nomina dell'avente diritto** c/o Istituto Comprensivo "Via don Milani" in Cernusco sul Naviglio (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
60. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 1072 del 15/10/2013 dal 15/10/2013 fino al 30/06/2014** c/o Istituto Comprensivo "Via don Milani" in Cernusco sul Naviglio (MI) – docente scuola primaria - posto lingua inglese;
61. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 2115 del 10/10/2014 dal 10/10/2014 fino alla nomina dell'avente diritto** c/o Istituto comprensivo "Sorelle Agazzi" in Milano – docente scuola primaria - posto comune;
62. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato **Prot. N. 2698 del 09/12/2014 dal 09/12/2014 fino al 30/06/2015** c/o Istituto comprensivo "Sorelle Agazzi" in Milano – docente scuola primaria - posto comune e di religione cattolica.

La comprovata circostanza dell' assunzione a tempo determinato della ricorrente per un periodo superiore ai n. 36 (trentasei mesi ) LEGITTIMANO QUESTA difesa A RIVENDICARE, ALTRESI', NELL' INTERESSE DELLA NOMINATA DOCENTE LA C.D. << STABILIZZAZIONE >> OSSIA ' ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE LA TRASFORMAZIONE, IN TAL SENSO, DEI REITERATI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI CUI SI CHIEDE

CHE L' ON.LE GIUDICE DEL LAVORO ADITO VOGLIA DICHIARARE L' ILLEGITTIMITA' DEL TERMINE FINALE.

Gli artt. 36 e 37 ( rapporti di lavoro a tempo parziale per il personale docente) e l'art. 44 e l'art. 59, (personale ATA) CCNL del Comparto Scuola, dispongono che: *" i rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati dai contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge , della normativa comunitaria e del contratto collettivo vigente".*

Le norme citate dispongono che *" in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato"* . Il divieto di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, **risulta incompatibile con il principio di effettività del diritto comunitario e con la finalità del combinato disposto delle clausole 5, nn.1 e 2, e 1 dell'accordo – quadro, qualora i contratti di lavoro a tempo determinato vengano sì stipulati in successione per soddisfare un bisogno straordinaria o stagionale del datore di lavoro, ma col fine di far fronte ad un suo fabbisogno permanente e durevole.**

La direttiva del Consiglio 28 giugno 1999 ( 1999/70/CE) si propone lo scopo di attuare l'accordo quadro CES, UNICE e CEE sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999( in prosieguo: accordo – quadro).

Secondo l'accordo – quadro (clausola 3, n.1) *" il termine – " lavoratore a tempo determinato" – indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente tra il datore di lavoro ed il lavoratore ed il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico".*

Tale accordo – quadro prevede che le modalità nazionali di applicazione possano tener conto della situazione di ciascuno Stato membro e delle circostanze relative a particolari settori ed occupazioni. **Evidentemente, la suddetta deroga va esercitata nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario ( parità di trattamento tra situazioni paragonabili, salva obiettiva necessità) e senza pregiudizio dell'oggetto e dello scopo della direttiva (integrità delle disposizioni).** Una differenziazione di trattamento basata unicamente

sulla tipologia di datore di lavoro può essere ammissibile solo sulla base di una giustificazione oggettiva.

La stessa Corte di Giustizia, nella sentenza del 04 luglio 2006 (in causa C-212/04 Adeneler e a/Ellinikos Organismos Galaktos- ELOG), e nelle sentenze del 07 settembre 2006 (in cause C-53/04 Marrosu, Sarddino e C-180/04 Vassallo, entrambe contro Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate) afferma che la Direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro si applicano anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e altri enti del settore pubblico (paragrafi 54-57); ricorda come l'accordo-quadro consideri i contratti di lavoro a tempo indeterminato come la forma comune dei rapporti di lavoro, prevedendo disposizioni contro la precarizzazione dei lavoratori dipendenti.

I contratti a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro, poiché contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati ed al miglioramento delle loro prestazioni; conseguentemente il beneficio della stabilità costituisce elemento portante della tutela dei lavoratori, mentre soltanto in alcune circostanze i contratti di lavoro a tempo determinato sono atti a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.

Il rinnovo illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato è consentito se giustificato da una ragione obiettiva. Una siffatta ragione sussiste in particolare: se il rinnovo è giustificato dalla forma, dal tipo o dall'attività del datore di lavoro o da motivi o da esigenze particolari, qualora tali circostanze risultino direttamente o indirettamente dal contratto interessato, come ad esempio in caso di sostituzione provvisoria del lavoratore, di esecuzione di lavori provvisori, di temporaneo sovraccarico di lavoro, oppure, nel caso in cui la durata limitata è legata all'istruzione o la formazione, qualora il rinnovo del contratto avvenga con lo scopo di facilitare il passaggio del lavoratore ad un'occupazione analoga, o di realizzare un'opera o un programma concreti, o è relativo al raggiungimento di un risultato concreto.

Se la durata dei successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato supera, come nel caso di specie, una certa soglia temporale (complessivamente anni tre), si presume che con essi si è inteso far fronte ad un fabbisogno permanente e durevole dell'attività, con la conseguenza che essi debbono essere convertiti in contratti o rapporti di lavoro a tempo

indeterminato. Se nel detto periodo vi sono stati più rinnovi successivi, si deve presumere che con essi l'Amministrazione ha inteso far fronte ad un suo fabbisogno permanente e durevole, con la conseguenza che i contratti corrispondenti debbono essere convertiti in contratti o rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il ricorso abusivo da parte della Pubblica Amministrazione a successive reiterazioni di contratti a tempo indeterminato, comporta che debba essere adottata una contromisura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori, raggiungibili solo con la conversione del rapporto a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato in applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. 368/2001 (di attuazione della citata direttiva) o, in mancanza, al risarcimento del danno patito dal lavoratore interessato, in applicazione dell'art. 36 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Esso, infatti, prevede da un lato forme contrattuali flessibili di assunzione e d'impiego del personale da determinare nei contratti collettivi nazionali; dall'altro il principio del risarcimento del danno, nei confronti del lavoratore interessato, derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle Pubbliche Amministrazioni, nonché la responsabilità per dolo o colpa grave dei dirigenti responsabili.

Pertanto SI CHIEDE l' integrale accoglimento del presente ricorso. Per le seguenti

### **RAGIONI DI DIRITTO**

La presente domanda giudiziale è volta ad ottenere, l' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria :

- 1) Del diritto di TRAMONTANA Roberta, già collocata nella II° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto del personale docente di scuola primaria della provincia di MILANO per il triennio 2014/2017, all' inserimento a pieno titolo nella III° fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente di scuola primaria nella provincia di MILANO per il triennio 2014/2017. Tale richiesta verte sul rivendicato diritto dei docenti che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale e così' abilitati, all' inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e non nelle graduatorie di circolo.

2) Del diritto di TRAMONTANA Roberta , in qualità di docente abilitata all' insegnamento della scuola primaria, all' assunzione a tempo indeterminato attesa la di lei sistematica assunzione per un periodo lavorativo superiore ai N. 36 (trentasei ) mesi. La sequenza della forma di lavoro precario instaurata dalla ricorrente con l'Amministrazione scolastica, sopra descritta e documentata, ai sensi dell'art. 4 legge 124/99, disvela un utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, contrastante anzitutto con i precetti del D. Lgs. 2001/N. 368. Datore di lavoro, infatti, non è la singola struttura didattica di turno, nell'ambito della quale potrebbe in astratto discutersi della obiettiva temporaneità della esigenza lavorativa soddisfatta con l'instaurazione del singolo rapporto di lavoro a termine, ma il Ministero – l'amministrazione scolastica , nel cui ambito quel rapporto soddisfa una esigenza lavorativa istituzionale ordinaria, corrente, nel tempo immutata, tutt'altro che eccezionale o temporanea, ma destinata a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro. Del resto è la stessa configurazione normativa dei contratti a tempo determinati stipulati per il conferimento delle supplenze " *in quanto necessari per garantire e la costate erogazione del servizio scolastico ed educativo*", che scaglia nell'orbita della illegittimità, in contrasto con fondamentali principi azionali e comunitari, l'assetto della materia e, comunque, la vicenda sostanziale del caso concreto conferma l'abuso paventato sin dalla lettura della norma astratta. A parere di questa difesa l'impugnata illegittimità pare palese – ad es – nell'art. 1 comma 2 del D.L. 2009/134, conv. L. 167. Trattasi peraltro di reiterati contratti che trovano l'unico e comune fondamento nel vuoto organico dell'Amministrazione scolastica che – ha necessità – in maniera sistematica e perdurante – e non occasionale ed eccezionale – di quella specifica figura professionale.

**IN ORDINE AL PUNTO 1):** In primis bisogna soffermarsi sul valore abilitante del DIPLOMA MAGISTRALE così come conseguito dalla ricorrente entro l' a.s. 2001/2002. Ci si riferisce, segnatamente, al Decreto Legislativo N. 297 del 18 aprile 1994, il Regio Decreto 6 marzo N.1054, la Legge 18 marzo 1968 n.444 e la Legge n. 239 del 30.7.1991. Trattasi, evidentemente, non di fonti secondarie del diritto ma di leggi primarie dello Stato emanate ed



approvate dal Parlamento ed unanimi nel ritenere che detto diploma magistrale debba ritenersi a tutti gli effetti abilitante.

Con il già nominato parere N. 03813/13 il Consiglio di Stato ha riconosciuto, in via definitiva, il valore abilitante del Diploma Magistrale ed il diritto di coloro che l' avessero conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ad inserirsi nelle graduatorie di circolo e/o d' istituto di II fascia.

Questa importante pronuncia si aggiunge ad altro rilevante parere espresso dalla Commissione Parlamentare Europea che, in data **31 gennaio 2014**, si è pronunciata sulla **petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità della Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale**, e ha dichiarato la piena abilitazione e qualificazione del personale scolastico in possesso di diploma magistrale.

Dello stesso avviso si sono dimostrati i magistrati del TAR Piemonte che, con recente sentenza hanno ribadito che **<< La previsione di una preferenza, nella forma dell' automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell' abilitazione all' insegnamento nella scuola dell' infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce , di fatto, per estromettere dagli incarichi d' insegnamento soggetti quali le odierne ricorrenti, che hanno conseguito il diploma magistrale abilitante ed hanno iniziato l' attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l' accesso alle selezioni >>.**

Bisogna dunque esaminare se, sulla scorta del sussistere del medesimo titolo abilitativo, solo alcuni candidati, con esclusione di altri, possano essere inseriti pleno iure nelle graduatorie ad esaurimento finalizzate, per l' appunto, alla definitiva assunzione del personale docente.

Non va infatti dimenticato che l' obiettivo principale del ricorso da cui è scaturito il parere del Consiglio di Stato era quello di censurare i decreti mediante cui era stata disciplinata la riapertura e il riaggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento nel punto in cui prevedevano l' impossibilità per i docenti precari di III fascia di potervi accedere. Atteso che, per espressa previsione normativa, detto titolo magistrale deve ritenersi abilitante.

Per tali ragioni, come meglio di seguito si dirà, deve escludersi, che i soggetti titolati mediante Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 possano legittimamente considerarsi inseriti nella II fascia di circolo e/o d' istituto che rappresenta una fascia subordinata alla III

fascia delle GAE, per cui hanno reale titolo giuridico, in relazione alle possibilità di assunzione e di carriera.

Né pare condivisibile la giustificazione con la quale il Consiglio di Stato disconosce ai Diplomatici Magistrali il diritto di accedere alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento e che si fonda sulla presunta tardività dell' impugnazione di cui all' art. 1 d.l. 7 aprile 2004 n. 94. Secondo i giudici amministrativi, difatti, il diritto di quanti abbiano conseguito l' abilitazione magistrale entro l'anno 2001/2002 può derivare esclusivamente dal fatto che gli stessi soggetti non erano inseriti, sulla scorta del sopra citato d.l. 7 aprile 2004 n. 94, nelle graduatorie permanenti e non si trovano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante che la legge stessa prende in considerazione per l' aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Pertanto, se si ritiene illegittima la loro mancata iscrizione nelle suddette graduatorie permanenti che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo; se invece si vuole che l' acquisizione, medio tempore e successiva all' entrata in vigore della legge N. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli altri requisiti idonei a consentirne l' inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentirne l' apertura di queste ultime graduatorie, la questione è infondata visto che la legge non consente l' aggiornamento se non in ipotesi tassativamente specificate.

Tale argomentazione non convince. Difatti se da un lato è indubbio che la chiusura di tali graduatorie sia stata predisposta dalla l. 296/2006 dall' altro è altrettanto incontestabile che l' impugnazione di atti normativi aventi valenza di legge non è sottoposta ad alcun termine decadenziale.

Sul punto va subito precisato che il Consiglio di Stato ha ribadito che **<< l' argomento addotto dai ricorrenti appare a prima lettura convincente, né sembrano fondate le controdeduzioni dell' Amministrazione volte ad escludere che l' abilitazione magistrale, a suo tempo conseguita, possa dar diritto all' inserimento nelle graduatorie ad esaurimento >>** rigettando però il ricorso per una presunta tardività dell' impugnazione.

Accertato quindi che per il Consiglio di Stato l' esclusione dei Diplomatici magistrali dalle GAE appare illegittima si ribadisce, altresì, che non pare sussistere la rilevata tardività dell' impugnazione , motivo per il quale la predetta richiesta è stata rigettata.

In realtà va precisato che le leggi non soggette a decadenza dei termini di impugnazione, e – nel caso di specie – i succitati DECRETI n. 235 del 1 aprile 2014 e 353 del 22 maggio 2014 sono stati impugnati per tempo.

Peraltro con successiva sentenza N. 1973/15 il medesimo Consiglio di Stato si è pronunciato in senso favorevole all' inserimento nelle GAE dei diplomatici magistrali entro l'a.s. 2001/2002. Così argomentando: << **I DIPLOMATI MAGISTRALI CON IL TITOLO CONSEGUITO ENTRO L' ANNO 2001/2002, AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PERMANENTI AD ESAURIMENTO, FOSSERO GIA' IN POSSESSO DEL TITOLO ABILITANTE** >> E – CONVIENE CON QUANTO IMMEDIAMENTE RILEVABILE DAL PREGRESSO PARERE DEL MEDESIMO CONSIGLIO DI STATO (parere numero 03813/13 e data 11.9.2013 - Numero affare 04929/2012 - con cui si è accertato della natura abilitante di detti diplomi ai fini dell' inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto) SECONDO CUI: << **IL FATTO CHE TALE ABILITAZIONE SIA STATA RICONOSCIUTA SOLTANTO NEL 2014, A SEGUITO DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO, NON PUO' IMPEDIRE CHE TALE RICONOSCIMENTO ABBIA EFFETTI AI FINI DELL' INSERIMENTO NELLE CITE GRADUATORIE RISERVATE AI DOCENTI ABILITATI IN QUANTO TALI** >>. In tal senso, dunque, la sentenza riconosce che: << **I CRITERI FISSATI DAL DECRETO MINISTERIALE N.235/14 NELLA PARTE IN CUI HANNO PRECLUSO AI DOCENTI MUNITI DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L' ANNO SCOLASTICO 2001/2002, L' INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI ORA AD ESAURIMENTO SONO ILLEGITTIMI E VANNO ANNULLATI** >> E DICHIARA CHE, SENZA DUBBIO, IL PERSONALE SCOLASTICO COSI' TITOLATO, << **VANNO INSERITI NELLA TERZA FASCIA DELLE CITE GRADUATORIE PERMANENTI, ORA AD ESAURIMENTO** >>.

A parere di questa difesa l' intervenuta declaratoria della nullità/annullabilità di detti decreti legittima parte istante a rivendicare – nei confronti del MIUR – l' inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di Milano quale soggetto a ciò abilitato.

In tal senso non possono considerarsi legittime le sopra indicate decretazioni ministeriali nella parte in cui non parificano ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l' anno 2001/2002 la c.d. << abilitazione magistrale >> , limitandone l' inserimento nella deteriore collocazione nella II° fascia delle graduatorie di circolo e non nelle GAE.

La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. Per come già sopra evidenziato, prima della istituzione della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quadriennali sperimentali di scuola magistrale ( per la scuola infanzia ) e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell' istituto magistrale ( per la scuola primaria ) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l' art. 53 R. D. 6 maggio 1923 n. n.1054 in combinato disposto con l' art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n.297.

Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall' art. 15 co 7 del DPR 23 luglio 1998 n.323 e infine, recentemente, ai fini dell' ammissione del concorso a cattedre, dal DDG n. 82 del 24 settembre 2012 .

**Pertanto, anche in osservanza dell' ordinario principio gerarchico del valore delle fonti normative sembra doversi escludere che, mediante un atto di formazione secondaria possano introdursi deroghe alla disciplina legislativa in ordine alla formazione delle graduatorie del personale docente abilitato. Pertanto il disposto di cui al D.M. N. 235 del 1 aprile 2014 e d.M. N. 353 del 22 maggio 2014 non può che ritenersi illegittimo in relazione alla qualificata natura subordinata dello stesso rispetto alla legge in quanto tendente a non ricomprendere il personale docente che abbia conseguito uno specifico titolo abilitativo avente valore di legge ma non in precedenza valutato. Titolo che il docente, in occasione dell' aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, potrà far valere al fine di essere inserito nella III fascia delle GAE**

medesime con il punteggio di titolarità e dunque, con il c.d. << inserimento a pettine >>, in conformità del criterio di meritocrazia sotteso alla formazione delle graduatorie medesime.

Difatti, la legge 3 maggio 1999 n. 124 di istituzione delle graduatorie permanenti poi trasformate in graduatorie ad esaurimento, ha rinnovato il sistema di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica applicando con fedeltà i parametri di cui all'art. 97 della Costituzione.

Più precisamente, l'art. 1 della citata L. 124/1999, in ossequio al precetto costituzionale ora ricordato, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio in forza del quale la collocazione nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento deve avvenire esclusivamente in base ad un criterio meritocratico, che tenga conto dei titoli e del punteggio conseguito da ciascun iscritto.

Sulla scorta di tale fondamentale principio costituzionale e legislativo i soggetti parimenti abilitati devono concorrere al reclutamento con le medesime condizioni di fatto e di diritto. A tale garanzia di diritto risponde la collocazione dei candidati abilitati mediante diploma magistrale nelle GAE così come avviene per gli altri soggetti abilitati.

Pertanto, se confermato, il modus operandi del MIUR così orientato a penalizzare la ricorrente costringendola ad una collocazione deteriore nelle graduatorie di cui trattasi, si pone in manifesto contrasto con gli ARTT 3,4,35 e 97 della Carta Costituzionale e del sancito principio di eguaglianza sostanziale che richiede una adeguata considerazione degli interessi dei diversi concorrenti aspiranti all'accesso al mondo della formazione e del lavoro dei candidati idonei;

Dalle statuizioni dei suddetti Decreti Ministeriali, se così considerati in maniera << prevalente >> alla legge deriva una lesione diretta dell' uguale considerazione e trattamento riservato a soggetti con analogo "status" professionale e giuridico. Il principio di eguaglianza, infatti, deve essere inteso nel senso che a parità di situazione deve corrispondere parità di trattamento, sicché trattamenti differenziati devono essere riservati a situazioni oggettivamente diverse.

A tal riguardo si colloca l'obbligo dell'Amministrazione convenuta, che con il provvedimento impugnato ha, di fatto, attuato una illegittima difformità nella determinazione dei criteri minimi per consentire la collocazione all'interno della medesima fascia delle graduatorie

ad esaurimento in oggetto con il punteggio effettivamente spettante ed ha omesso di promuovere le condizioni che rendano effettivo e paritetico il diritto al lavoro ed alla formazione della ricorrente nel corso della corrente procedura di reclutamento.

Non vi è chi non veda, difatti, come dalla peggiorativa collocazione nelle graduatorie di cui trattasi derivi per la nominata docente una riduzione delle opportunità lavorative ed una diminutio delle chances di carriera con la vanificazione del conseguenziale diritto a conseguirne i connessi effetti giuridici ed economici.

Da qui la necessità dell' invocata pronuncia giudiziaria che accerti il diritto della ricorrente, in quanto ritualmente abilitata, al pieno inserimento nella III fascia delle predette graduatorie ad esaurimento di scuola infanzia e primaria garantendone uguali possibilità di lavoro degli altri docenti abilitati.

Il raffronto e l' ordine di gradazione di tali docenti dunque, dovrà basarsi sul punteggio di titolarità che, in relazione alla medesima fascia di inserimento, ne garantirà, per tutti, medesimi criteri valutativi ed opportunità di lavoro.

**In ordine al PUNTO 2)** : \_La Direttiva 28.6.99.70 CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni intercategoriale di carattere generale UNICE, CEEP e CES il 18.3.99 (clausola 2 " *il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore in ciascun Stato membro*) – applicabile al settore pubblico ( ad es. sentenza ADENELER 4.7.06 – C. 212/04 – sentenza ANGELIDAKI , 23.4.09 – C378 – 80/07) – si incentra su due grandi valori, il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato e la prevenzione dell'abuso derivante dalla reiterazione del lavoro a termine ,profili entrambi di specifica rilevanza nella concreta fattispecie. Nello spirito, esplicitato, della direttiva il contratto di lavoro a tempo indeterminato resta la forma ordinaria del rapporto di lavoro, contribuendo la stessa non solo "alla qualità" della virgola dei lavori interessati, ma anche "a migliorarne il rendimento".

Nell'ambito del rapporto di lavoro privato, per Cass. Sl. 2008/n. 12985,"L'art. 1 del d.lgs. n .368 del 2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dell'art. 39 della legge n.247 del 2007, a confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a

tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l'apposizione del termine "per ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (...). E, sempre sul piano comunitario, non parrebbe dubbio che l'utilizzazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, proprio al fine di prevenire discriminazione e abuso, debba essere necessariamente basata su ragioni "oggettive" (v. punto 7 delle considerazioni generali). Del resto, in tal senso si muove, e in tal senso deve essere interpretato, l'art.1 d. lgs. 2001/ N.368 : *"è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro)(parole aggiunte dall'art.21, d.l. 2008/n.112, conv. L. 2008/n.133)".*

Infine con L. 2007/n. 247, è stato inserito dall'art. 1, co. 39, a decorrere dall'1/1/08, il nuovo testo del co.1 dell'art. 1, d. lgs.2001/n.368, per il quale *"il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato".*

E' certo, occorre precisare, che D. lgs. 2001/368 trovi applicazione nel settore pubblico sebbene sia altrettanto certo che la normativa generale debba coordinarsi con eventuali norme speciali.

Cronologicamente la fattispecie oggetto di controversia si inserisce in un paradigma di regola ed eccezione tra contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato che accomuna il settore del lavoro pubblico a quello privato. Non solo. A differenza del settore privato, in quello pubblico il legislatore ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di *"assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato"* in presenza di *"esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario"*, ripristinandosi la possibilità di avvalersi di forme contrattuali flessibili *"per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali"* (art. 36 co.1, modif. art.49, d.l. 2008/n.112, conv. l. n.133, ma v. già art.4, l. 2006/n.80), con disciplina, dunque, più restrittiva, nella proclamazione del superamento del *"lavoro precario"* (disciplina dapprima ancor più irrigidita con la riscrittura dell'art.36 nella finanziaria 2008, l. 2007/n.244, art.3, co. 79).

In ogni caso, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. 2008/n.112, conv. l.n.133, e dal d.l. 2009/n. 78, conv.l. 2009/n.102 deve ritenersi che il lavoro a termine alle dipendenze della pubblica amministrazione rimanga ipotesi eccezionale, da interpretarsi restrittivamente.

Circa l'applicabilità delle sanzioni bisogna muovere le seguenti considerazioni: Nell'ambito del rapporto privato, anche recentemente, Cass. sl. 2008/n. 12985 : "art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 39 della legge n. 247 del 2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione della clausola generale legittimamente l'apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Per tanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pure in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonché alla stregua dell'interpretazione dello stesso art.1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte Cost. n.210 del 1992 e n.283 del 2005, all'illegittimità del termine e alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue invalidità parziale relativa alla sola clausola e l'istaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (principio applicato in fattispecie di primo ed unico contratto a termine)".

Decisamente più problematica, invece, l'individuazione della sanzione conseguenza della specifica violazione di legge , dell'illegittimità dell'adozione del rapporto di lavoro a termine ad opera della Pubblica amministrazione. Il giudice del Lavoro di Siena (procedimento N.699/2009 RG) ha configurato – con particolare puntualità ed approfondimento – detta sanzione consistente nella nullità della clausola del termine, per violazione della norma imperativa , senza estendersi all'intero contratto di lavoro , che si converte" a tempo indeterminato, per mezzo della sostituzione di diritto delle clausole nulle da norme imperative( art. 1419 c.c.):



La questione centrale, nella disciplina del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze della Pubblica amministrazione, in contrapposizione al settore privato, è comunemente individuata nel divieto di trasformazione del rapporto, sancito dall'art. 36, co.2 d.lgs. 165/2001: *"in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime, fermo restando ogni responsabilità e sanzione"*, ed espressamente il riconoscimento del diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno, *"derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative"*. Si tratta della codificazione di un principio già affermatosi nella legislazione anteriore, ancor prima della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, recepito dalla giurisprudenza di massima (contra viene segnalata, ad es. Consiglio di Stato – Sez. V 1984/N.254). Sanzione della violazione, dunque, la nullità del rapporto di lavoro costituito in violazione di norme imperative, con esclusione della conversione del rapporto e riconoscimento al lavoratore del solo trattamento economico ex art. 2126 c.c. (art. 36, d.lgs. 1993/n. 29).

La negazione della possibilità della costituzione di uno stabile rapporto di lavoro, in caso di violazione della normativa legale sul rapporto a termine, ha informato costantemente l'assetto normativo della materia nel pubblico impiego, fino alla sua conferma nell'attuale Testo Unico. Con sentenza 2003/n. 89, la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una violazione del principio di uguaglianza, nella supposta diversità delle situazioni messe a confronto, lavoro privato e lavoro pubblico.

Tra le argomentazioni invocate a sostegno di questa interpretazione, diffuso il riferimento alla violazione della regola dell'accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso (ad es. Consiglio di Stato, Sez. VI, 1983/n. 164), ancora una volta valorizzata dalla Corte Costituzionale, ad es. nella sentenza 2005/n. 159, come forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego. Ma la regola costituzionale non risulta in effetti violata, posto che l'art. 97 Cost. prevede espressamente la possibilità per il legislatore ordinario di derogare al principio della concorsualità. Deroga non necessaria, del resto, poiché l'art. 36 del d.lgs. 2001/n. 165, come modificato dal d.lgs. 2008/n. 112, conv. l. n. 133, prevede che anche

le assunzioni a termine siano effettuate nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui all'art. 35. La mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale non può trovare pertanto giustificazione nell'art. 97 Cost.

Il principio di non convertibilità, certamente di favore datoriale, tuttora diffusamente persistente nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non si alimenta soltanto, come appena detto, insufficientemente, della imprescindibilità della regola della assunzione mediante pubblico concorso, sottolineandosi in dottrina come "scopo del divieto è di scongiurare il rischio che attraverso la conversione di rapporti precari si possano incardinare rapporti a tempo indeterminato senza una programmazione del fabbisogno del personale e con il rischio di assumere un numero di personale maggiore di quanto possano consentire gli stanziamenti in bilancio". (cfr. anche C.Cost. 1997/n. 59).

Con due interventi del 9/06, nei procedimenti C-180/2004 (Vassallo) e C-53/2004 (Marrosu + 1) sulla legislazione italiana, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/3/99, in allegato alla Direttiva del Consiglio 28/6/99, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato – applicabile come sopra detto al settore pubblico – dev'essere interpretato nel senso che *"non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso derivante dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre tale trasformazione è prevista per i contratti o i rapporti di lavoro conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato, qualora tale normativa contenga un'altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico"*.

Cfr. analogamente sent. 7/9/07, nel procedimento C-180/2004. Ancor più recentemente, con sent. 23/4/09, nella causa C-378-380/2007, ric. Angelidaki e altri, la Corte di Giustizia ha ribadito: *"in circostanze come quelle delle cause principali, l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che, qualora l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato preveda, nel settore in questione, altre misure effettive per*

evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi ai sensi della clausola 5, n. 1, di detto accordo, esso non osta all'applicazione di una norma di diritto nazionale che vieti in modo assoluto, nel solo settore pubblico, la conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo indeterminato successivi che, in quanto destinati a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro, devono essere considerati abusivi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l'applicazione effettiva delle pertinenti disposizioni di diritto interno ne fanno uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso. A sanzionare l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi".

In un primo approccio alla materia abbiamo ritenuto in taluni precedenti, che anche a livello comunitario, dunque, al di là delle perplessità dell'interprete, la questione sanzionatoria parrebbe "blindata", "sugellata", "cerchio chiuso" rispetto a più incisive aperture di tutela sostanzialmente costitutiva in conversione del rapporto di lavoro a termine in regime di abuso. E' il giudice dell'ordinamento interno, ha precisato la Corte (2006, par. 39) (cfr. anche sentenza 4/7/06, nel procedimento C-212/2004, Adeneler, sulla legislazione greca), che deve verificare la soddisfazione dei requisiti di "adeguatezza della sanzione, cioè "di carattere non soltanto proporzionato ma altresì sufficientemente effettivo e di dissuasivo" (par. 36), come di "equivalenza" ed "effettività" (parr. 37 – 38), prevista, nella specie, dall'art. 36, co. 2, d.lgs. 2001/n. 165. Il nostro ordinamento, nel settore del lavoro pubblico, appresta contro l'abuso del danno, "derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative" art. 36, co. 2, d.lgs. 2001/n. 165).

La tutela risarcitoria a favore della lavoratrice, per rispondere ai requisiti precisati dalla Corte di Giustizia, deve essere pertanto duplice, "effettiva" e "dissuasiva". Anzitutto, per l'intero periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto attuazione dovrà essere corrisposto il trattamento economico differenziale, tra quanto percepito e quanto spettante al/la lavoratrice ex art. 2126 c.c. per la instaurazione di fatto (nulla) di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cioè "il risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di norme imperative". La giurisprudenza ha spesso fatto ricorso a questa forma di tutela, ritenendola talora l'unica

per il dipendente pubblico, conformemente a parte della dottrina. Il principio di non trasformabilità, che caratterizza con specialità il settore, non ci pare ostativo al riconoscimento, sul piano meramente risarcitorio, della sostanziale instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il tempo della prestazione, in ogni caso all'integrale riparazione risarcitoria per l'illegittimità posta in essere dal datore di lavoro pubblico.

Il principio in discorso, peraltro, entra in gioco all'atto della risoluzione del rapporto per scadenza del termine (fattispecie verificatesi nel caso concreto), ostando sia al ripristino del rapporto oltre il tempo della effettiva prestazione, sia, ci pare, a tutele risarcitorie interamente parametricate alla realtà della tutela, che ne costituisce il loro presupposto. Se l'ordinamento non contempla la trasformazione del rapporto a termine abusivamente utilizzato, invalido, la tutela risarcitoria stessa ragionevolmente non potrà ricalcare sia pure per equivalente la trasformazione vietata (comprendendo, in altre parole, le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino alla domanda, o alla decisione, o alla ricostituzione del rapporto ad opera dell'Amministrazione). Pur tuttavia, quella tutela dovrà rispondere ai prescritti canoni imposti dai ricordati interventi della corte di giustizia.

Come parametro, solo come parametro, possiamo allora muovere da una misura risarcitoria non inferiore alle cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, prevista dall'art. 18 co. 4 L. 1970 N. 300, indicazione di diritto positivo rilevante. Simile misura, tuttavia, non può ritenersi dissuasiva, preventiva dell'abuso del lavoro a termine da parte della pubblica amministrazione. Sempre e solo parametricamente, invero, si può individuare quindi l'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, prevista dal comma 5, come facoltà del lavoratore di richiesta al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione, ulteriore indicazione di diritto positivo rilevante.

Tale determinazione, se appare preferibile sotto il profilo dell'adeguatezza della tutela, non risarcisce tutti gli elementi individuali compresi dalla stipulazione dei vari contratti a termine e dalla mancata assunzione in ruolo ( professionalità, immagine, dignità, chances) . Corretto, hanno ritenuto i vari Tribunali, anche il riconoscimento del trattamento di fine rapporto che ; la lavoratrice avrebbe percepito alla cessazione in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ( Trib. di Napoli, 12.01.2005 – Trib. di Trapani 30.01.2007). Trattasi di pronunce

giurisprudenziali che hanno consentito di superare i limiti posti dall'art. 36 D.Lgs. 165/2001 al fine di garantire ai lavoratori pubblici una effettiva tutela.

Nella presente controversia, si rivendica una pronuncia che accerti l'illegittimità operativa della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto il fenomeno del lavoro precario pubblico irregolare, evidentemente non dissuaso dall'apparato sanzionatorio, che si pone evidentemente quale tutela debole e comunque non conforme al diritto comunitario.

Peraltro, in tal senso non può non condividersi quanto asserito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza del 2006 N.241 secondo cui: "*(la tesi) che considera la tutela per equivalente del diritto soggettivo come la regola e la tutela specifica come l'eccezione non può essere condivisa.....Già nell'ambito generale del diritto privato l'art. 2058 c.c. nega un rapporto regola - eccezione così fatto ed anzi lo capovolge .....Sulla base di queste disposizioni già la dottrina immediatamente successiva all'entrata in vigore del codice del 1942 notò come il legislatore avesse stabilito innanzitutto il diritto del creditore all'esatto adempimento della prestazione dovuta e - soltanto in linea subordinata ed eventuale - questa potesse ridursi al risarcimento del danno. Oggi l'obbligazione di ricostruire la situazione di fatto anteriore alla lesione del credito costituisce la traduzione nel diritto sostanziale del principio, poi ricondotto all'art. 24 della Cost., secondo cui il processo deve dare alla parte lesa tutto ciò che le è riconosciuto dalla norma sostanziale. Né la difficoltà o l'impossibilità materiale di attuare in sede esecutiva questo principio Costituzionalmente rilevante, dovute all'inesistenza nel nostro ordinamento di un sistema atipico di misure coercitive, può incidere sulla questione sostanziale qui in esame .....Questa conclusione, valida in linea generale- osservano le Sezioni Unite - serve a maggior ragione nel diritto del lavoro che, in quanto protetto dagli artt. 1, 4 e 35 della Cost. , subirebbe una totale espropriazione se ridotto in via di regola al diritto ad una somma. ....E' evidente, dunque, nel sopra citato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la prevalenza della tutela in forma specifica.*

Peraltro, appare centrale, nella direttiva 1999/70 CE l'affermazione del principio di non discriminazione tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato. Un principio di immediata e piena applicazione anche e soprattutto in ordine di licenziamento che di

apposizione arbitraria del termine, realizzandosi in difetto una discriminazione tra lavoratori c.d. "comparabili".

Appare pertanto consentita, nel caso di specie, la disapplicazione della normativa nazionale (art. 36 D.Lgs. 165/2001) a vantaggio della sopra citata direttiva comunitaria e delle menzionate pronunce della Corte di Giustizia, quindi dell'art. 5 D.Lgs. N.368/2001.

Per il risarcimento dei predetti danni, in tal sede da intendersi solo parzialmente individuati, la ricorrente formula espressamente domanda di accertamento del proprio relativo diritto e di condanna al pagamento degli stessi nei confronti di parte resistente, nella misura che risulterà accertata in corso di causa, anche secondo equità, e con riserva di meglio argomentare, nel prosieguo del giudizio, in ordine agli elementi a corredo di tali voci di danno.

Per tutto quanto sopra esposto, nell'interesse della ricorrente, ut supra rappresentata e difesa,

### **SI CHIEDE**

Che l'On. le **Tribunale di MILANO** – Sezione Lavoro – respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**IN VIA PRINCIPALE:** Accertare, riconoscere, dichiarare il diritto della ricorrente, **TRAMONTANA Roberta**, in qualità di docente abilitata all'insegnamento di scuola primaria e già inserita nella II fascia di circolo e/o d'istituto del personale docente abilitato all'insegnamento della scuola infanzia/primaria della provincia di **MILANO** per il triennio 2014/2017 all'inserimento nelle GAE di scuola primaria della provincia di **MILANO** per il triennio 2014/2017 in quanto a ciò titolata mediante conseguimento del titolo abilitante ( **DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO NELL'A.S. 1997/1998 presso l'istituto magistrale << T.GULLI' >> in Reggio Calabria** ) .Prevvia disapplicazione, ove occorra del D.M. 235 del 1 aprile 2014 avente ad oggetto la procedura di permanenza/aggiornamento/trasferimento del personale docente nel triennio 2014/2017 nella parte in cui non prevede l'inserimento pieno

iure di tali candidati nella I° - II ° e III° fascia delle GAE medesime. Previa disapplicazione, ove occorra, del D.M. 353 del 22 maggio 2014, annesso al sopra citato D.M. N. 235 del 1 aprile 2014, che regola la formazione delle graduatorie d' istituto per il triennio 2014/2017 e che all' art. 2 punto b) n.7 legittima all' inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto coloro in possesso del << diploma di maturità magistrale >> *diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l' anno scolastico 2001/2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell' Istituto Magistrale è valido purchè corrisponda al << Diploma di Maturità Magistrale >>, secondo l' indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi >>.*

**IN VIA SUBORDINATA** : Conseguenzialmente condannare il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca – e l'Ufficio Scolastico Regionale per LA LOMBARDIA - Ambito Territoriale per la Provincia di MILANO al risarcimento del danno subito da parte ricorrente per l'illegittimo inserimento nella II fascia di circolo e/o d'istituto del personale docente di milano per il triennio 2014/2017, da commisurarsi nelle retribuzioni globali e /o nel riconoscimento giuridico entrambi spettanti per gli incarichi a tempo determinato/supplenze per cui la ricorrente , se inserita nella III fascia delle GAE di Milano con il punteggio di titolarità, sarebbe risultata avente titolo nel triennio 2014/2017 ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura che sarà ritenuta di giustizia; in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;

**in via principale** : **accertare e dichiarare** che il primo contratto stipulato da parte ricorrente (o i successivi contratti) si sia convertito – per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'III. mo Giudice adito vorrà indicare – in contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla data del primo contratto a tempo determinato sottoscritto dalle parti ovvero dalla decorrenza degli altri contratti o dalla diversa data ritenuta di giustizia dall'III.mo Giudice adito, e per l'effetto;

**in via principale** : **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a riprendere il posto di lavoro precedentemente occupato e, conseguentemente, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – l' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Ambito Territoriale per la Provincia di Milano a reinserire in servizio la parte ricorrente nello stesso posto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni (personale docente di scuola

primaria) svolte durante la vigenza dei rapporti di lavoro a tempo impugnati o nella diversa posizione che l' Ill. mo Giudice riterrà di giustizia;

**in via subordinata** : condannare il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Ambito Territoriale per la Provincia di Milano - al risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente per l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di giustizia, sino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura che sarà ritenuta di giustizia; in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;

### **IN OGNI CASO**

Condannare il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca – **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO** al pagamento del risarcimento del danno in base all'art. 36 comma VI del D. Lgs. 165/2001, successivamente modificato nel II comma dell'art. 4 del d.l. 10 gennaio 2006, n. 4 – convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, equivalente alla retribuzione globale di fatto a decorrere dalla data ritenuta di giustizia, fino al compimento del 60° anno di età o fino alla data e nell'ammontare ritenuto di giustizia secondo i criteri che l'Ill. mo Giudice adito riterrà di applicare o secondo i criteri della giurisprudenza di merito sopra richiamata che ha liquidato mediamente venti mensilità delle retribuzioni globali di fatto spettanti, o secondo equità ex art. 1226 c.c.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.

Si dichiara, inoltre, che la ricorrente considerato il proprio nucleo familiare non supera il triplo del reddito stabilito dagli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del D.Lgs. 30.05.2002, n. 113 e successive modificazioni, ovvero euro 34.107,72 pertanto per il presente giudizio non è dovuto il contributo unificato nella misura di legge.

Si allega documentazione come da indice.



Reggio Calabria, lì 13 giugno 2015

Avv. Rosa Cilea

### PROCURA SPECIALE

La sottoscritta **TRAMONTANA Roberta** ( C.F. **TRMRRT72T42C352Y** ) nata a Catanzaro il 2.12.1972 e residente in Reggio Calabria – Via Fiumarine n. 27 CATONA –, conferisce mandato a rappresentarla e difenderla nel presente procedimento congiuntamente e/o disgiuntamente agli Avv. ti Rosa Cilea ( **CLIRSO70R69H224X** ) e Giovanni Benedetto ( **BNDGNN68M12F158F** ) e dichiara di eleggere domicilio presso lo Studio Legale Avv. Giovanni **BENEDETTO** sito in Milano – Via Francesco Sforza N. 1.

Eventuali comunicazioni si chiede che vengano inviate presso questi indirizzi di PEC: [rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it](mailto:rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it) – [giovanni.benedetto@milano.pec.ordineavvocatit.it](mailto:giovanni.benedetto@milano.pec.ordineavvocatit.it) e/o al seguente numero di telefax : 0965/332682.

Reggio Calabria, lì 13 giugno 2015

**TRAMONTANA Roberta**

Per adesione, mandato e ratifica

**Avv. Rosa Cilea**

**Avv. Giovanni Benedetto**

R.G.L. 7318 /2015



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il giudice del lavoro,

letta l'istanza presentata da parte ricorrente per la concessione di nuovo termine per provvedere alla notifica ex articolo 150 c.p.c. del ricorso ai controinteressati, considerato che, a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio pronunciato dal giudice all'udienza del 7/10/2015, la parte ricorrente si è comunque attivata per integrare il contraddittorio, sia pure nelle forme della mera pubblicazione sul sito Internet del MIUR, che in specie, in difetto di apposita previsione di legge, può essere ritenuta modalità idonea a garantire la conoscibilità dell'atto con certezza pari a quella garantita dei procedimenti ordinari, considerato che, a fronte della tempestiva attivazione della parte ricorrente, non può dirsi che la stessa abbia omesso di provvedere all'integrazione del contraddittorio e non può pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio, ma la parte deve invece essere rimessa in termini art. 153 comma 2 c.p.c., sussistendo errore scusabile ravvisabile nella circostanza che diversi Tribunali d'Italia autorizzino la notifica di ricorsi analoghi al presente con la mera pubblicazione sul sito Internet del MIUR, rimette in termini la parte ricorrente per effettuare la notifica del ricorso ai controinteressati (ossia gli iscritti nella GAE di Milano valida per il triennio 2014-2017 per le classi di concorso AAAA ed EEEE), invitando la parte ricorrente a valutare la possibilità di chiedere al Presidente del tribunale l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.; dispone che l'integrazione del contraddittorio avvenga nel rispetto dei termini di legge a comparire per la prossima udienza, che differisce al **15.3.2016 ore 12.30**; dispone che unitamente agli altri atti sia notificata la nuova data di fissazione d'udienza.

Si comunichi.

Milano, 13/11/2015

IL GIUDICE DEL LAVORO  
(dott. Laura TOMASI)

